

ALLEGATO 3

Rep. n. _____

SCHEMA DI CONVENZIONE (CONCESSIONE-CONTRATTO)

**per la concessione, in via amministrativa, dell'impianto sportivo comunale
_____ per uso associativo**

Tra

il Comune di Montieri (GR), C.F./P.IVA _____, con sede in _____, rappresentato dal Responsabile dell'Area _____ dott./dott.ssa _____, autorizzato alla sottoscrizione con determinazione n. ___ del ___/___/___ (di seguito, "Comune");

e

la/il _____ (associazione/società sportiva dilettantistica/_____) con sede in _____, C.F./P.IVA _____, iscritta/o a _____, rappresentata/o dal legale rappresentante pro tempore sig./sig.ra _____ (di seguito, "Concessionario");

Premesso che:

- il Comune è proprietario di impianti sportivi comunali destinati stabilmente a pubblico servizio e qualificabili quali beni patrimoniali indisponibili ai sensi dell'art. 826, comma 3, del Codice civile;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 22 gennaio 2026 (di seguito, "Deliberazione"), il Comune ha impartito indirizzi per la concessione amministrativa dell'uso associativo dei due campi di calcio situati in località "Campi Dini" e in località "Il Sodo" (frazione di Boccheggiano), nonché della Struttura sportiva polivalente situata in località "I Confini", in quanto beni privi di rilevanza economica, prevedendo anche il riconoscimento di un contributo economico comunale a favore dei concessionari a sostegno della gestione;
- con la predetta deliberazione è stato altresì approvato il presente schema di convenzione;
- con determinazione del Responsabile dell'Area _____ n. ___ del _____ e stato approvato l'avviso pubblico e sono state disciplinate le modalità di selezione;
- all'esito della procedura comparativa, con determinazione n. ___ del _____ il Concessionario è stato individuato quale soggetto affidatario dell'impianto sportivo _____;
- il Concessionario ha presentato un progetto di uso associativo che forma parte integrante della presente convenzione (Allegato ___).

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. Il Comune concede al Concessionario, che accetta, l'uso associativo dell'impianto sportivo comunale denominato " _____", sito in località _____ (di seguito, "Impianto").
3. La concessione è finalizzata a garantire la fruizione sportiva dell'Impianto e la promozione dell'associazionismo sportivo, della socialità e dell'inclusione, in coerenza con le finalità di interesse generale perseguite dall'Amministrazione comunale.
4. L'Impianto resta destinato a pubblico servizio, ancorché privo di rilevanza economica; la presente concessione non costituisce in alcun modo trasferimento di proprietà o costituzione di diritti reali diversi dall'uso nei limiti e alle condizioni qui previste.
5. Ai fini della presente convenzione, per "uso associativo" si intende l'utilizzo dell'Impianto da parte del Concessionario per lo svolgimento delle attività istituzionali e sportive dilettantistiche (allenamenti, gare, corsi, attività giovanili e di promozione sportiva) e per iniziative coerenti con il progetto allegato, senza finalità di lucro. L'uso associativo non comporta alcun diritto di esclusiva, non è trasferibile a terzi e non consente subconcessioni o cessioni, salvo quanto espressamente previsto dalla presente convenzione e previa autorizzazione del Comune; resta vietato ogni uso incompatibile con la destinazione sportiva e con la natura di bene privo di rilevanza economica.

Art. 2 – Durata

1. La concessione ha durata di ___ (___) anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna di cui al successivo articolo 3 e comunque non oltre il __/__/____.
2. Eventuale rinnovo o proroga potranno avvenire esclusivamente nei limiti consentiti dalla normativa vigente e previa valutazione positiva dell'esecuzione e dell'interesse pubblico, con atto espresso del Comune.
3. Il Comune si riserva la facoltà di revoca per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ai sensi dell'articolo 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo quanto previsto al successivo articolo 12.

Art. 3 – Consegna, consistenza e verbale di consegna

1. La consegna dell'Impianto avviene mediante verbale di consegna, sottoscritto dalle parti, che descrive lo stato di consistenza, gli arredi e le dotazioni, le chiavi consegnate, nonché eventuali prescrizioni.
2. Il Concessionario assume la custodia dell'Impianto dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna e si impegna a conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 4 – Destinazione d'uso, calendario e priorità

1. L'Impianto è destinato prioritariamente allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche e di promozione sportiva, allenamenti, gare e iniziative coerenti con il progetto di uso associativo allegato.
2. Resta fermo il diritto del Comune di riservare l'uso dell'Impianto per esigenze istituzionali (manifestazioni comunali, Protezione civile, eventi scolastici o di interesse pubblico) con preavviso di almeno ___ giorni, salvo urgenze motivate.
3. Il Concessionario disciplina le modalità operative di utilizzo dell'Impianto (orari di apertura, modalità di accesso, prenotazioni, regole di comportamento e sicurezza, pulizia e ripristino a fine uso) mediante un regolamento interno coerente con la presente convenzione, da rendere disponibile agli utenti e da esibire al Comune su richiesta. Il Concessionario cura altresì la tenuta di un registro (anche informatico) delle principali attività svolte e degli utilizzi autorizzati a favore di terzi ai sensi dell'articolo 9.

Art. 5 – Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario dovrà utilizzare l'impianto sportivo oggetto della presente concessione adoperando la massima diligenza e pertanto senza che vengano provocati danni di alcun genere.
2. Spetta al concessionario la vigilanza circa il corretto utilizzo dell'impianto. Il Concessionario dovrà inoltre:
 - a) garantire l'apertura, la fruibilità e la corretta gestione dell'Impianto secondo criteri di trasparenza, imparzialità e non discriminazione;
 - b) assicurare la custodia, la pulizia e la manutenzione ordinaria dell'Impianto e delle pertinenze, nonché la cura del manto/terreno di gioco secondo le buone pratiche sportive;
 - c) rispettare e far rispettare tutte le norme in materia di sicurezza, prevenzione incendi, igiene, abbattimento barriere architettoniche e decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e delle altre disposizioni normative in materia;
 - d) ottenere ogni autorizzazione necessaria per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni (SIAE, pubblico spettacolo, somministrazione temporanea, ecc.), ove applicabile;
 - e) mantenere in regola affiliazioni, tesseramenti e requisiti soggettivi dichiarati in sede di procedura;
 - f) non mutare la destinazione d'uso dell'Impianto e non eseguire opere o modifiche senza preventiva autorizzazione scritta del Comune.
 - g) *SOLO PER IL CAMPO DI CALCIO DI BOCHEGGIANO [PREVISIONE DEGLI OBBLIGHI INERENTI ALL'ELISUPERFICIE].*
3. Alla scadenza della concessione o in caso di mancato rinnovo i locali dovranno essere riconsegnati nello stato di cui sono stati concessi.
4. Restano a carico del Concessionario i danni cagionati a persone o cose derivanti da fatto proprio, dei propri associati/tesserati o di terzi ammessi all'Impianto, salvo quanto previsto all'articolo 10.

Art. 6 – Utenze e spese di gestione

1. Sono a carico del Concessionario/del Comune _____.
2. Restano a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria e gli adeguamenti impiantistici strutturali, salvo che il danno derivi da uso improprio o inadempimento del Concessionario.
3. Le parti si danno atto che il contributo economico comunale di cui all'articolo 7 è finalizzato a sostenere, in tutto o in parte, gli oneri di gestione ordinaria, nei limiti delle risorse disponibili.
4. Il Comune, quale proprietario dell'Impianto, esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento e, compatibilmente con le risorse disponibili, provvede agli interventi di manutenzione straordinaria di cui al comma 2, programmando con il Concessionario le attività che possano incidere sulla fruizione dell'Impianto.
5. Le parti si impegnano a collaborare lealmente per garantire la continuità del servizio pubblico sportivo e la migliore fruizione dell'Impianto, anche attraverso scambi informativi su criticità manutentive, calendario d'uso e iniziative aperte alla popolazione.

Art. 7 – Contributo economico

1. La concessione è a titolo gratuito, non essendo dovuto alcun canone concessorio, in ragione della mancanza di rilevanza economica dell'Impianto e delle finalità sociali perseguite. Il Comune riconosce altresì al Concessionario un contributo economico comunale annuale pari a euro _____ (massimo), per la durata della concessione, a sostegno dei costi di gestione dell'Impianto, tenuto conto dei costi storici di gestione ordinaria e mantenimento.
2. Il contributo ha natura di sostegno pubblico e non costituisce corrispettivo di servizi resi al Comune. Esso è subordinato:
 - a) al rispetto degli obblighi convenzionali e del progetto di uso associativo;
 - b) alla presentazione di idonea rendicontazione (relazione sulle attività svolte e prospetto delle spese sostenute) entro il 28 febbraio di ogni anno e con riferimento all'anno di gestione precedente;
 - c) alla verifica della regolarità amministrativa e contabile e, ove richiesto, della regolarità contributiva del Concessionario, nonché alla comunicazione di un conto corrente intestato al Concessionario per l'erogazione del contributo e, ove applicabile, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
3. La liquidazione del contributo avviene con determinazione del Responsabile dell'Area _____, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
4. In caso di inadempimento, il Comune può sospendere o ridurre il contributo e, nei casi più gravi, disporre la revoca e il recupero delle somme indebitamente percepite, fatto salvo quanto previsto all'articolo 12.

Art. 8 – Tariffe, quote e proventi

1. Il Concessionario può richiedere ai propri associati/tesserati quote associative e contributi per l'utilizzo dell'Impianto, nonché applicare tariffe per l'uso da parte di terzi, nel rispetto delle finalità sociali.
2. Eventuali tariffe verso terzi sono determinate secondo criteri di equità e trasparenza e comunicate al Comune. I proventi sono destinati alla copertura dei costi di gestione e al miglioramento dell'Impianto, senza finalità di lucro.
3. E vietata la subconcessione dell'Impianto a soggetti terzi, salvo quanto previsto al successivo articolo 9 e previa autorizzazione del Comune.

Art. 9 – Iniziative aperte al pubblico e uso da parte di terzi

1. L'organizzazione di iniziative aperte al pubblico e la concessione d'uso occasionale a terzi (società/associazioni sportive, scuole, gruppi) sono ammesse nei limiti indicati dall'avviso pubblico e dalla presente convenzione e previo nulla osta del Comune.
2. Il Concessionario assicura in ogni caso la priorità delle attività associativo-istituzionali e il rispetto delle prescrizioni di sicurezza, nonché la copertura assicurativa dei partecipanti.
3. Il Concessionario risponde dell'operato dei terzi ammessi e cura gli adempimenti autorizzativi e fiscali eventualmente necessari.
4. Il Concessionario si impegna a collaborare con il Comune per la realizzazione di iniziative sportive, sociali e ricreative aperte alla popolazione, acconsentendo la realizzazione iniziative di utilizzo dell'Impianto per finalità di interesse pubblico, nel rispetto del calendario d'uso e delle prescrizioni di sicurezza.

Art. 10 – Assicurazioni e responsabilità

1. Il Concessionario è tenuto a stipulare e mantenere per tutta la durata della concessione:
 - polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT/RCO) con massimale non inferiore a euro _____;
 - polizza contro danni a strutture e attrezzature, ove richiesta dal Comune, o altra idonea copertura assicurativa.
2. Copia delle polizze e delle ricevute di pagamento dei premi è trasmessa al Comune prima della consegna dell'Impianto e ad ogni rinnovo.
3. Il Concessionario manleva e tiene indenne il Comune da pretese di terzi derivanti da fatti connessi alla gestione dell'Impianto, salvo dolo o colpa grave del Comune.

Art. 11 – Controlli, monitoraggio e rendicontazione

1. Il Comune esercita poteri di controllo sull'uso dell'Impianto e sulla corretta esecuzione della concessione, anche mediante sopralluoghi e richieste documentali.
2. Il Concessionario trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta, sui destinatari, sulle iniziative di inclusione sociale e sulla gestione economica, secondo quanto previsto anche ai fini del contributo di cui all'articolo 7.
3. Il mancato invio della documentazione nei termini costituisce inadempimento rilevante.

Articolo 12 – Inadempimenti, penali, decadenza, risoluzione e revoca

1. In caso di inadempimento, il Comune diffida il Concessionario a porre rimedio entro un termine non inferiore a quindici giorni, salvo urgenze.
2. Costituiscono inadempimenti gravi, a titolo esemplificativo: l'uso difforme dell'Impianto, la mancata custodia, il mancato rispetto delle norme di sicurezza, l'assenza delle coperture assicurative, la reiterata mancata rendicontazione.
3. In caso di inadempimento grave o reiterato, il Comune può dichiarare la decadenza dalla concessione con atto motivato, con conseguente immediata restituzione dell'Impianto.
4. Resta ferma la facoltà di revoca per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per impossibilità sopravvenuta, secondo la normativa vigente.
5. Costituiscono causa di risoluzione della presente convenzione, ai sensi della normativa vigente e previa contestazione, a titolo esemplificativo:
 - a) la perdita dei requisiti soggettivi dichiarati in sede di procedura ovvero la cessazione dell'attività del Concessionario;
 - b) la cessione, subconcessione o comunque il trasferimento non autorizzato dell'uso dell'Impianto;
 - c) l'assenza o la perdita di efficacia delle coperture assicurative di cui all'articolo 10;
 - d) gravi e/o reiterate violazioni delle norme di sicurezza, prevenzione incendi e igiene ovvero delle disposizioni dell'autorità competente;
 - e) l'utilizzo dell'Impianto per attività incompatibili o difformi dalla destinazione d'uso;
 - f) la mancata custodia e manutenzione ordinaria, con pregiudizio per il bene o per la pubblica fruizione.
6. Nei casi di cui ai commi 3 e 5, il Comune adotta il provvedimento di decadenza/risoluzione con atto motivato, previo contraddittorio, assegnando un termine per le controdeduzioni non inferiore a ___ giorni, salvo urgenze motivate. In caso di revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 21-*quinquies* della legge n. 241/1990, il Comune provvede con atto motivato secondo quanto previsto dalla normativa vigente; resta fermo quanto eventualmente dovuto a titolo di indennizzo nei soli casi e limiti di legge.

Art. 13 – Recesso del Concessionario

1. Il Concessionario può recedere per giustificati motivi con preavviso scritto di almeno sessanta giorni. Il Comune valuta l'ammissibilità del recesso e le misure per garantire la continuità del servizio.

2. In caso di recesso, il contributo economico comunale è riconosciuto *pro-quota* in relazione al periodo di effettiva gestione e previa rendicontazione.

Art. 14 – Restituzione dell’Impianto

1. Alla scadenza o cessazione della concessione, il Concessionario restituisce l’Impianto libero da persone e cose, in buono stato di manutenzione ordinaria, salvo il normale deperimento d’uso.

2. Il Comune può trattenere o richiedere il rimborso delle spese necessarie a ripristinare eventuali danni imputabili al Concessionario.

Art. 15 – Riservatezza

1. Il Concessionario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza in ragione della esecuzione della presente convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti di cui alla convenzione medesima. Tale obbligo non riguarda i dati che siano o divengano di pubblico dominio. La responsabilità del Concessionario in materia di rispetto degli obblighi di segretezza anzidetti è estesa anche ai propri soci e/o eventuali, collaboratori, volontari e dipendenti. In caso di inosservanza, si applica il precedente articolo 12.

Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Pena la nullità assoluta della presente convenzione, il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine:

- dichiara che gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alla esecuzione dalla presente convenzione sono i seguenti: 1) IBAN: _____, presso l’istituto di credito _____; 2) IBAN: _____, presso l’istituto di credito _____; e ad che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate operare su di essi sono i seguenti: _____, nato a _____, codice fiscale _____ e _____, nato a _____, codice fiscale _____ e _____;
- si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al precedente punto elenco;
- si impegna a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese, a qualsiasi titolo interessate alla realizzazione delle attività e/o iniziative prevista dalla presente convenzione, la clausola con la quale ciascuna di esse assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;

- si impegna ad informare il Comune e la Prefettura di Grosseto, se ha notizia dell'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al punto precedente;
- si impegna a trasmettere copia di tutti i contratti sottoscritti con imprese, a qualsiasi titolo interessate alla esecuzione della presente convenzione, al fine di permettere al Comune di accertare il rispetto delle clausole contrattuali inerenti alla tracciabilità da parte delle imprese medesime.

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di trattare i dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente. Il Concessionario tratta i dati degli utenti quale autonomo titolare, salvo diverse indicazioni.

Art. 18 – Spese, registrazione e imposta di bollo

1. Le spese di bollo, registrazione e ogni altra spesa contrattuale sono a carico del Concessionario, salvo diversa disposizione normativa.

2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, se e in tal senso applicabile.

Art. 19 – Rinvio e foro competente

1. Per quanto non espressamente previsto della presente convenzione si fa espresso rinvio all'art. 15-*bis* del regolamento comunale per la concessione in uso temporaneo di beni immobili e mobili comunali e agli ulteriori articoli ivi richiamati, alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché al Codice civile.

2. Le controversie in ordine alla esecuzione della presente convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo per la Toscana.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Montieri

Per il Concessionario
